

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE



**REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DEI
PROFESSORI E RICERCATORI DELLA
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA
AD ORDINAMENTO SPECIALE
PROMOSSA DAL MINISTRO DELLA
DIFESA**



CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale

Nr. Registro 27
del 21/12/2023

IL PRESIDENTE DEL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE DI ALTA QUALIFICAZIONE E DI RICERCA NEL CAMPO DELLE SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA

- VISTO:** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 , n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";
- VISTO:** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- CONSIDERATO** che l'art. 238 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22/06/2023, n.144) convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190) ha riconfigurato il Centro Alti Studi per la Difesa, in via sperimentale, in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza;
- CONSIDERATO** che con Decreto del Ministro della Difesa del 11 novembre 2021 il CASD è Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, e comprende l'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD), l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e l'Istituto Ricerca ed Analisi della Difesa (IRAD);
- VISTA:** la legge n.168 del 9 maggio 1989, in particolare gli articoli 6 e 16;
- VISTA** La legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare gli articoli 6 e 24
- VISTO:** l'art. 18 del Regolamento didattico generale della Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa.
- VISTA:** il parere favorevole espresso dal Comitato dei Direttori nella seduta del 7 dicembre 2023 sul Regolamento in materia di Master, Corsi di Alta Formazione e Corsi di Formazione della Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza;

DECRETA

E' emanato il Regolamento in materia di impegno dei professori e ricercatori della Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza.

Il presente decreto comprensivo dell'allegato Regolamento in materia di impegno dei professori e ricercatori sarà pubblicato all'Albo del CASD all'indirizzo www.casd.it.

Roma, li 21 DIC. 2023

IL PRESIDENTE

(Amm. Sq. Giacinto OTTAVIANI)



Centro Alti Studi per la Difesa – Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa

REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DEI PROFESSORI E RICERCATORI DELLA SCUOLA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'impegno didattico dei professori e ricercatori del Centro Alti Studi per la Difesa - Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale (di seguito CASD o Scuola), nonché le modalità di verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli allievi ai sensi della L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6. e art. 24.
2. Le previsioni del presente Regolamento si riferiscono ai Corsi che si svolgono presso il CASD ed ai titoli di studio rilasciati dalla Scuola.

Art. 2

(Riconoscimento dell'attività svolta presso altre università)

1. Le norme che disciplinano le singole attività didattiche, svolte in tutte le possibili forme, della Scuola prevedono il riconoscimento delle attività svolte presso altre sedi universitarie italiane e straniere.
2. Nel rispetto della normativa vigente e secondo principi di reciprocità, la Scuola aderisce, mediante appositi accordi, a programmi di mobilità riconosciuti dalle università dell'Unione Europea e ad altri programmi di scambio internazionali.

Art. 3

(Compiti e doveri didattici dei docenti)

1. Ciascun docente svolge le attività didattiche prioritariamente presso la Scuola e presso le istituzioni formative di livello universitario della Difesa. Ulteriori attività didattiche possono essere previste mediante specifici accordi convenzionali con altre università e centri di ricerca italiani e stranieri.
2. La Scuola prevede la possibilità di affidare specifici insegnamenti a professori a contratto, sulla base della normativa vigente e delle proprie norme interne.

TITOLO II –IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 4

(Attività didattica del CASD)

1. I compiti didattici e di servizio spettanti ai professori e ricercatori sono assolti con il



Centro Alti Studi per la Difesa – Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa

compimento delle seguenti attività:

a) attività di didattica frontale, intesa in tutte le sue forme, nella quale sono incluse:

a1. l'attività didattica, intesa in tutte le sue forme nell'ambito di:

- i. corsi interni rivolti al personale del quadro permanente;
- ii. corsi delle istituzioni formative di livello universitario della Difesa nell'ambito della loro attività istituzionale e presso le proprie sedi;
- iii. corsi e/o moduli erogati nell'ambito di Master Universitari di I e di II livello;
- iv. corsi di dottorato del CASD;
- v. ogni altro corso di formazione universitaria o di Alta Formazione erogati dal CASD anche in collaborazione con altri enti.

a2. l'attività di didattica integrativa: seminari e cicli di seminari, esercitazioni in aula, laboratori didattici, lavori e tutorati di gruppo guidati/tenuti dallo stesso professore o ricercatore, finalizzate all'approfondimento di particolari tematiche o all'acquisizione di esperienze teorico-pratiche.

b) attività connesse e strumentali alla didattica nelle quali sono incluse:

b1. l'attività preparatoria all'attività didattica e di didattica integrativa: attività strumentale svolta al di fuori dell'aula finalizzata alla preparazione di lezioni, seminari, esercitazioni e del relativo materiale didattico.

b2. l'attività di partecipazione a Commissioni di esame: per gli esami di ammissione ai Corsi di dottorato, ai Master Universitari, e ai Corsi di Alta formazione, qualora previsti e per i colloqui di verifica dell'apprendimento.

c) attività di coordinamento didattico nelle quali sono incluse:

c1. l'attività concernente la programmazione e coordinamento di Corsi interni, Master Universitari, Corsi di dottorato, e Corsi di Alta Formazione, l'organizzazione di cicli di seminari limitatamente alle ore dedicate a tali attività.

c2. l'attività di partecipazione al Collegio dei Docenti dei Corsi di dottorato e agli altri organi collegiali del CASD.

d) attività di servizio ai frequentatori nelle quali sono incluse: attività di orientamento e tutorato individuali, ricevimenti, assistenza diretta ai frequentatori nelle attività di ricerca e di laboratorio, di preparazione delle tesi e dei colloqui, ecc.

2. Le attività che concorrono all'assolvimento dell'impegno didattico costituiscono un obbligo per le categorie interessate e non generano alcuna forma di retribuzione aggiuntiva o qualsiasi forma di incentivazione.

Art. 5



Centro Alti Studi per la Difesa – Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa

(Impegno didattico annuo dei professori di I e II fascia)

1. I professori di I e II fascia sono tenuti a riservare annualmente alle attività compiti di cui all'art. 4 non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito, di cui 120 di didattica, intesa in tutte le sue forme.
2. I docenti possono svolgere didattica frontale anche presso altri Atenei italiani e/o stranieri con i quali sia attiva specifica convenzione di collaborazione.
3. Le attività di cui al comma 2 concorrono al raggiungimento di quanto previsto al precedente comma 1, solo se previamente autorizzate.

Art. 6

(Impegno didattico annuo dei ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati exl. n. 240 del 2010, art. 24, c. III, lett. a)

1. I ricercatori universitari, in linea con le esigenze derivanti dalla programmazione didattica della Scuola, sono tenuti a riservare annualmente alle attività di cui all'art. 4 un numero ore pari a 350 se in regime di impegno a tempo pieno e pari a 200 se in regime di impegno a tempo definito, di cui fino a 60 ore dedicate ad attività di didattica, intesa in tutte le sue forme.
2. I ricercatori possono svolgere didattica frontale anche presso altri Atenei italiani e/o stranieri con i quali sia attiva specifica convenzione di collaborazione.
3. Le attività di cui al comma 2 concorrono al raggiungimento di quanto previsto al precedente comma 1, solo se previamente autorizzate.

Art. 7

(Riduzione dei compiti didattici e di servizio agli studenti)

1. Ai sensi della L. 240/ 2010, art. 6, c. 7, l'impegno didattico dei professori e ricercatori è ridotto, in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale nella misura definita dal Comitato dei Direttori.

TITOLO III – AUTOCERTIFICAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI

Art. 8

(Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti)

1. Per ciascun anno accademico i professori e i ricercatori, autocertificano l'assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti tramite annotazione delle attività svolte nell'apposito registro.
2. Le attività di didattica sono registrate nella sezione dedicata mediante indicazione del



Centro Alti Studi per la Difesa – Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa

- giorno, della fascia oraria e del contenuto dell'attività espletata, autocertificate dall'interessato.
3. I valori indicativi di riferimento, da considerare non vincolanti, per la compilazione del registro delle attività didattiche e per la verifica della congruità dell'autocertificazione delle ore dedicate alle attività svolte, sono riportati nella tabella in allegato "A" al presente Regolamento.
 4. Il completamento della registrazione delle attività svolte è effettuato dall'interessato, sotto la propria responsabilità, entro 20 giorni dalla conclusione di ciascun anno accademico; entro lo stesso termine il professore e ricercatore procede alla consegna del registro delle attività didattiche presso l'ufficio di segreteria della Scuola.

Art. 9

(Verifica del registro delle attività didattiche)

1. Decorso il termine di cui all'art. 8, c. 4 del presente regolamento, il Direttore dell'IRAD, verifica l'avvenuto adempimento dei compiti didattici che concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori.

Art. 10

(Valutazione dell'attività didattica)

1. Le attività didattiche svolte in conformità alle disposizioni del presente regolamento sono valutate ai fini della valutazione per la progressione nella classi biennali, i criteri e le modalità stabilite con apposito regolamento.

Art. 11

(Responsabilità disciplinare)

1. L'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento costituisce dovere d'ufficio dei professori e dei ricercatori; la sua inosservanza può comportare responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 10 della L. 240/2010 e del relativo regolamento interno.

Art. 13

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento e le relative modifiche, emanato con atto del Presidente, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del CASD.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne.

VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO NON VINCOLANTI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E PER LA VERIFICA DELLA RELATIVA CONGRUITÀ IN RAPPORTO ALLE ORE DEDICATE ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 4 comma 1 DEL REGOLAMENTO

Tipo di attività	Valore indicativo
b) Attività connesse e strumentali alla didattica frontale	
b.1) attività preparatoria all'attività didattica frontale e all'attività didattica integrativa	Rapporto 1:1
b.2) attività di partecipazione a Commissioni di esame (esami scritti e orali per ammissione al corso di dottorato, ai Master universitari, ai Corsi di Alta Formazione, se previsti, ed esami di fine corso)	Come da verbale
c) Attività di programmazione e coordinamento didattico	
c.1) programmazione e coordinamento di:	
- Corso di dottorato	Rapporto 1:3
- Master universitari	Rapporto 1:3
- Corsi di Alta Formazione	Rapporto 1:3
- Organizzazione di cicli di seminari (limitatamente alle ore dedicate a tali attività)	Rapporto 1:5
c.2) partecipazione agli organi della Scuola	2 ore/seduta
d) Attività di servizio agli studenti	
Tutorato	20 ore/anno per ogni allievo del corso di dottorato
Ricevimenti	1 ora/settimana per ogni allievo del corso di dottorato
Assistenza	40 ore/anno per ogni allievo del corso di dottorato per attività di ricerca e di laboratorio
Assistenza	20 ore/anno per ogni studente per preparazione tesi di Master universitari e Corsi di Alta Formazione
Assistenza	20 ore/anno per ogni studente per preparazione colloquio finale a Master universitari e Corsi di Alta Formazione